

CONVENZIONE
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

tra gli ATI 1 e 2 dell'Umbria (oggi AURI)

ed

Umbra Acque S.p.A.

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - <i>Definizioni</i>	3
Articolo 2 - <i>Oggetto</i>	6
Articolo 3 - <i>Regime giuridico per la gestione del servizio</i>	7
Articolo 4 - <i>Perimetro delle attività affidate</i>	7
Articolo 5 - <i>Durata della convenzione</i>	8
Articolo 5 bis - <i>Esclusività e gratuità per il Gestore</i>	9
Articolo 5 ter - <i>Divieto di sub-affidamento</i>	9
Titolo II - PIANO D'AMBITO	9
Articolo 6 - <i>Contenuto del Piano d'Ambito</i>	9
Articolo 7 - <i>Aggiornamento del Piano d'Ambito</i>	10
Titolo III - STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	11
Articolo 8 - <i>Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario. Tariffa e canone</i>	11
Articolo 9 - <i>Istanza di riequilibrio economico-finanziario</i>	12
Articolo 10 - <i>Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario</i>	12
Articolo 11 - <i>Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio</i>	13
Titolo IV - CESSAZIONE E SUBENTRO. CLAUSOLA RISOLUTORIA	13
Articolo 12 - <i>Procedura di subentro alla gestione unica dell'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente</i>	13
Articolo 13 - <i>Clausola risolutoria</i>	14
Titolo V - ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI	15
Articolo 14 - <i>Ulteriori obblighi dell'EGA</i>	15
Articolo 15 - <i>Ulteriori obblighi del Gestore</i>	15
Articolo 16 - <i>Rapporti tra grossista, EGA e Gestore</i>	18
Articolo 16 bis - <i>Opere realizzate direttamente dagli enti locali</i>	18
Titolo VI - PENALI E SANZIONI	18
Articolo 17 - <i>Penali</i>	18
Articolo 18 - <i>Sanzioni</i>	19
Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI	19
Articolo 19 - <i>Garanzie</i>	19
Articolo 20 - <i>Assicurazioni</i>	20
Articolo 21 - <i>Modalità di aggiornamento della convenzione</i>	20
Articolo 22 - <i>Allegati</i>	20

SI CONVIENE E SI STIPULA

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1. Ai fini dell'interpretazione e dell'esecuzione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione, si applicano le seguenti definizioni:

Acqua non contabilizzata: Acqua immessa in rete e non fatturata all'utente;

Acquedotto: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;

Altre attività idriche: è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'*engineering* e altri lavori e servizi similari;
- e) la riscossione;

Aree di salvaguardia: sono le aree previste dall'art. 9 d.P.R. 24.5.1988 n. 236;

Attività diverse: è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

Depurazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Distribuzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici - condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Equilibrio economico-finanziario: è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'EGA e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Fognatura: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, come individuati dall'Ente di governo dell'ambito;

Manutenzione Ordinaria: si intendono quegli interventi che riguardano la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione degli elementi accessori e di rifinitura delle opere, edifici, tubazioni, canalizzazioni, macchinari, ecc. e quelli necessari ad integrare e/o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano nella manutenzione ordinaria le seguenti opere ed interventi:

- le opere di verniciatura e tinteggio, la ripresa di intonaci su parti ammalorate;
- le riparazioni su condotte, ivi compresi quegli interventi ove per opportunità si procedesse alla sostituzione di un tratto di tubo sino alla lunghezza massima di 6 metri;
- la sostituzione di parti elementari degli organi di manovra, regolazione e controllo delle reti;
- la sostituzione di componenti elementari di apparecchiature elettromeccaniche, il cui costo corrente a valore di mercato non superi 1.300 Euro;
- la sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche intere il cui costo corrente a valore di mercato non superi i 2.000 Euro;
- il normale ricambio di tutti materiali di consumo, di usura e di processo (lubrificanti, olii, filtri, ruotismi, ecc.) necessari a tenere in efficienza qualsiasi impianto, opera o macchinario affidato al gestore;

Manutenzione Straordinaria: si intendono quegli interventi e quelle modifiche, necessarie alla corretta erogazione dei servizi, per rinnovare, adeguare e/o sostituire tutto o in parte, al di fuori dei limiti fisici o economici previsti per la manutenzione ordinaria, linee, reti, attrezzature, impianti, edifici e canalizzazioni nonché tutti gli interventi di sostituzione, modifica, adeguamento ed integrazione degli impianti tecnologici. A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano nella manutenzione straordinaria le seguenti opere ed interventi:

- tutte le sostituzioni di reti e canalizzazioni dovute a vetustà, potenziamento, perdita di efficienza anche per incrostazioni o occlusioni, riparazioni che comportino la sostituzione di un tratto superiore a 6 metri lineari;
- la sostituzione di organi di manovra (saracinesche, valvole a farfalla ecc.), regolazione (quali riduttori di pressione, valvole a flusso avviato) e controllo delle reti (quali strumenti per misure, contatori, centraline per accumulo e trasmissione dati);
- la sostituzione, compresa quella per l'adeguamento alla normativa vigente ed in particolare alle leggi sulla sicurezza, di componenti elementari di apparecchiature elettromeccaniche (quali interruttori, differenziali, PLC, cuscinetti, avvolgimenti, rotismi, nastri), il cui valore corrente di mercato superi i 1.300 Euro;
- la sostituzione, compresa quella per l'adeguamento alla normativa vigente ed in particolare alle leggi sulla sicurezza, di apparecchiature elettromeccaniche (quali pompe, quadri elettrici, trasformatori, motori), il cui valore corrente di mercato superi i 2.000 Euro;
- tutto quanto non ricompreso nella manutenzione ordinaria, comunque rientrante tra gli investimenti di solito preventivamente autorizzati e/o previsti dall'Autorità;

Potabilizzazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII): è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Vendita all'ingrosso: è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

1.2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) *ratione temporis* vigente.

Articolo 2

Oggetto

2.1. Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.2. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'Ente di Governo dell'Ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
- c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

2.3. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'EGA in attuazione della normativa vigente;
- b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
- c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

2.4. Il Gestore espletterà i servizi secondo quanto stabilito nella presente convenzione e nel rispetto delle norme ivi richiamate e della Carta dei Servizi, sollevando l'Ente di Governo dell'Ambito e gli Enti locali che lo costituiscono da ogni responsabilità civile e penale.

2.5. La gestione è a rischio e pericolo del Gestore, che è autorizzato a percepire dagli utenti, quale corrispettivo di tutti gli oneri e obblighi posti a suo carico, le tariffe e i compensi previsti dalla presente convenzione e relativi allegati, dalla Carta dei servizi o comunque dalla legge.

Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'ARERA e a quanto precisato nella presente convenzione.

2.6. Dalla data di attivazione dell'organizzazione del servizio il Gestore è responsabile del buon funzionamento del S.I.I., secondo le disposizioni della presente convenzione.

2.7. Per l'esecuzione del servizio, l'EGA concede in uso al Gestore le opere, gli impianti e le canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio e le relative aree di pertinenza, elencate e descritte nell'inventario allegato sub 1. Il Gestore ne assume i relativi oneri secondo quanto stabilito nella presente convenzione. Per quanto riguarda le eventuali opere in corso di realizzazione, il Gestore ne assumerà la gestione ed i conseguenti oneri solo dopo il collaudo delle stesse, collaudo al quale il Gestore avrà il diritto di presenziare.

Il Gestore accetta i beni descritti nell'inventario di cui sopra nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni si trovano al momento della consegna e dichiara di aver verificato la corrispondenza tra l'inventario di cui sopra e lo stato di fatto nonché di aver preso cognizione dei luoghi, dei manufatti e di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio.

L'EGA consegnerà tempestivamente al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati e quelli in corso di costruzione.

Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla vigente legislazione in materia tecnica e di sicurezza; gli oneri relativi a tali adeguamenti vanno tenuti in considerazione nella determinazione della tariffa e relativi adeguamenti. Questi investimenti avranno carattere prioritario tra quelli posti a carico del Gestore che avrà cura di realizzarli nella misura massima consentita dal piano degli interventi dell'Ambito.

Eventuali necessari investimenti esorbitanti rispetto la capacità sopra riportata, libereranno da ogni responsabilità il Gestore per i conseguenti adeguamenti che lo stesso non riuscirà ad eseguire, per causa a lui non imputabile.

Articolo 3

Regime giuridico per la gestione del servizio

3.1. Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di società mista a prevalente capitale pubblico in adempimento alla deliberazione dell'EGA n. 14 del 18/12/2002, nonché alla determinazione dirigenziale n. 35 del 26/11/2007, ai sensi degli articoli 149-bis e 172 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in conformità alla normativa vigente.

Articolo 4

Perimetro delle attività affidate

4.1. L'EGA è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo.

4.2. Il servizio affidato al Gestore mediante la presente convenzione è costituito dall'insieme delle attività che compongono il Servizio Idrico Integrato come sopra definito ed in particolare dai servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, dal servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Fatto salvo quanto previsto al successivo 4.3, non rientrano nella competenza del Gestore la gestione:

- i. delle reti fognarie, ivi comprese le caditoie e tombini, che canalizzano le sole acque meteoriche di dilavamento ancorché provviste di dispositivi per la separazione delle acque di prima pioggia;
- ii. delle caditoie e del tratto di collegamento di queste al collettore principale della rete mista.

4.3. Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'Articolo 10 della presente convenzione.

4.4. L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Città di Castello, Cannara, Castiglione del Lago, Citerna, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Costacciaro, Deruta, Fossato di Vico, Fratta Todina, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegara, Pietralunga, San Giustino, San Venanzo, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide e Valfabbrica, comunque risultante dalla planimetria che si allega sub 2.

4.5. Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ambito territoriale di riferimento da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione.

Articolo 5

Durata della convenzione

5.1. Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo Articolo, la durata dell'affidamento decorre dal 05/03/2003, data di sottoscrizione della Convenzione originaria tra Autorità di Ambito Umbria 2 e Umbra Acque S.p.a.

5.1bis. Ai sensi di quanto previsto nella delibera dell'Assemblea dell'AURI n. 10 del 30/10/2020 e di quanto previsto nella delibera ARERA n. 36 del 02/02/2021, il termine finale della presente convenzione è previsto alla data del 31/12/2031.

5.2. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:

- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione

dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA).

5.3. Nei casi di cui al comma 5.2, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'ARERA. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'ARERA la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

5.4. È esclusa la facoltà di recesso unilaterale del Gestore. La risoluzione consensuale anticipata è soggetta alle norme di legge.

Articolo 5 bis

Esclusività e gratuità per il Gestore

5bis.1. Il Gestore ha il diritto esclusivo gratuito di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti utilizzate per il servizio e quelle che saranno successivamente realizzate attuando il programma degli interventi deliberato dall'EGA e successivi aggiornamenti nel rispetto delle norme regolamentari e civilistiche previste dalle autorità competenti.

Sono a carico del Gestore tutti i canoni di percorrenza ed attraversamento di strutture viarie, ferroviarie, autostradali di proprietà di Enti diversi (quali Anas, Ferrovie, Regione) che verranno a lui trasferiti dagli Enti Locali e quelli derivanti per le nuove realizzazioni infrastrutturali nell'ambito degli investimenti dal Piano di Ambito.

Articolo 5 ter

Divieto di sub-affidamento

5ter.1. È fatto divieto al Gestore di sub-concedere, anche parzialmente, il S.I.I. oggetto della presente convenzione, sotto pena della risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge ed incameramento da parte dell'EGA delle garanzie prestate dal Gestore.

5ter.2. Il Gestore ha invece la possibilità di avvalersi di terzi, anche in modo continuativo per l'esecuzione di singole attività strumentali all'erogazione del servizio, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato.

5ter.3. L'appalto pubblico di servizi e l'appalto di opere pubbliche da parte del Gestore sono regolati dalle leggi vigenti.

Titolo II - PIANO D'AMBITO

Articolo 6

Contenuto del Piano d'Ambito

6.1. Il Piano d'Ambito attualmente vigente, che viene allegato alla presente convenzione a formarne parte integrante sub allegato 3, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:

- a) la *Ricognizione delle infrastrutture*, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli Enti Locali ricadenti nei comprensori territoriali di riferimento del S.I.I., individua lo stato di consistenza delle infrastrutture

da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;

- b) il *Programma degli Interventi* (Pdl), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'ARERA, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
- c) il *Modello gestionale ed organizzativo*, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;
- d) il *Piano Economico-Finanziario* (PEF), che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'ARERA - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'ARERA. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario, cui il gestore è vincolato, dovrà essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione;
- e) l'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.

6.2. L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

Articolo 7

Aggiornamento del Piano d'Ambito

7.1. Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'ARERA, l'EGA - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'ARERA - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

- a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si

intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del Pdl reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'ARERA, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

- b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'ARERA - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
- c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'ARERA.

7.2. L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

7.3. L'EGA assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

Titolo III - STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 8

Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario. Tariffa e canone

8.1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'ARERA e a quanto precisato nella presente convenzione.

8.2. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato. Essa è determinata dall'EGA in base alla regolazione dell'ARERA ed è riscossa dal Gestore. Il Gestore prende atto che i ricavi provenienti dall'applicazione dell'articolazione tariffaria costituiscono il corrispettivo totale del S.I.I. e che, dunque, nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio medesimo, salvo quanto previsto dalla presente Convenzione, dalla legge o dall'ARERA.

8.3. Il Gestore è tenuto a corrispondere annualmente il canone stabilito dall'EGA in misura pari a € 3.922.083,00 (Eurotre milioni novecentoventidue mila ottantatre/00) annui, da pagarsi secondo il Piano approvato dall'EGA mediante versamento a mezzo bonifici bancari alle Tesorerie dei Comuni indicati al punto 4.4 della presente convenzione in due

semestralità entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Del suddetto canone si tiene conto nella determinazione della tariffa.

8.4. Al canone di cui sopra si aggiungono i costi di funzionamento annuali dell'EGA, fissati nella misura di € 850.000,00 (Euroottocentocinquantamila/00) aggiornati di anno in anno in base al coefficiente ISTAT per l'inflazione reale e nei limiti indicati dall'ARERA, che il Gestore deve inserire tra i propri costi operativi e pertanto saranno riconosciuti dallo stesso all'EGA in rate trimestrali anticipate mediante bonifico bancario.

Articolo 9

Istanza di riequilibrio economico-finanziario

9.1. Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.

9.2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

9.3. È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 10

Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

10.1. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'ARERA, con particolare riferimento a:
 - trattamento dei costi di morosità;
 - allocazione temporale dei conguagli;
 - rideterminazione del deposito cauzionale;
 - revisione dell'articolazione tariffaria;
 - rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati;
- b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
- d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
- e) eventuali ulteriori misure definite dalle Parti.

10.2. Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

10.3. Nei casi in cui, nell'ambito del periodo regolatorio pro tempore vigente, non sia possibile valutare compiutamente gli effetti del ricorso alle misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di cui al precedente comma 10.1, l'adozione delle predette misure avviene contestualmente all'elaborazione di una pianificazione di durata commisurata al ripristino di dette condizioni di equilibrio e composta degli atti e delle informazioni che costituiscono la proposta tariffaria.

Articolo 11

Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

11.1. L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

11.2. L'ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari.

11.3. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

Titolo IV - CESSAZIONE E SUBENTRO. CLAUSOLA RISOLUTORIA

Articolo 12

Procedura di subentro alla gestione unica dell'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

12.1. L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

12.2. L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.

12.3. L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'ARERA le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

12.4. L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'ARERA, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'ARERA, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'ARERA la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

12.5. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.

12.6. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

12.7. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'EGA, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

12.8. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.

Articolo 13

Clausola risolutoria

13.1. In caso di interruzione totale e prolungata del servizio non dovuta a cause di forza maggiore, l'EGA potrà pronunciare la decadenza della Convenzione, previa regolare messa in mora rimasta senza effetto.

13.2. Il diritto alla risoluzione anticipata insorge:

- a) in caso di fallimento o scioglimento del Gestore;

- b) in caso di accertate, ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;
- c) in caso di ripetute gravi inadempienze alle norme della presente Convenzione, in particolare nel caso di mancata esecuzione del programma degli interventi o di irregolarità nell'esecuzione del medesimo.

13.3. L'EGA avrà facoltà di attingere alla cauzione per assicurare comunque la regolare prosecuzione del S.I.I., anche durante la decorrenza dei termini di diffida.

13.4. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto dell'EGA di rivalersi sulla cauzione.

Titolo V - ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14

Ulteriori obblighi dell'EGA

14.1. L'EGA è obbligato a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'ARERA, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'ARERA medesima;
- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'ARERA.

Articolo 15

Ulteriori obblighi del Gestore

15.1. Il Gestore è obbligato a:

- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'ARERA e assunti dalla presente convenzione;
- b) rispettare le norme di legge e regolamentari vigenti, nonché le indicazioni e le determinazioni regolatorie dell'ARERA, in punto di risparmio idrico, riutilizzo delle acque reflue, livello dei servizi e qualità delle acque;
- c) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;

- d) adottare e rispettare rigorosamente la Carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'ARERA;
- e) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi, con la precisazione che la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la direzione lavori, i collaudi e l'avviamento delle opere e degli impianti previsti dal suddetto Programma sono di competenza del Gestore. Tutti i relativi costi sono ritenuti utili ai fini della determinazione dell'importo complessivo dell'investimento e, laddove le attività di progettazione, direzione lavori e collaudo siano eseguite con personale proprio del Gestore, non potranno superare il 65% del valore del corrispettivo professionale per analoghi incarichi dati a professionisti esterni, calcolati in base alle vigenti tariffe professionali per gli architetti e gli ingegneri, spese comprese. Il suolo ed il sottosuolo pubblico nella disponibilità degli Enti Locali costituenti l'EGA, occorrenti per l'esecuzione del programma degli interventi, verranno concessi gratuitamente al Gestore per tutto il periodo di gestione del servizio, a ciò obbligandosi l'Autorità. È stabilito invece che indennizzi per espropri, occupazioni o servitù, canoni per attraversamenti o percorrenze, corrisposti dal Gestore a terzi, concorreranno a determinare il valore finito dell'investimento;
- f) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del D.Lgs. 152/2006, nonché organizzare ed effettuare i servizi di controllo e laboratorio aventi ad oggetto l'analisi di potabilità delle acque ed il controllo e monitoraggio degli scarichi, secondo quanto previsto dall'art. 7 D. Lgs. n. 31/2001;
- g) trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'ARERA;
- h) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- i) dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;
- j) restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- k) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- l) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- m) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- n) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione con cadenza almeno annuale;
- o) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente convenzione;
- p) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente convenzione.

15.2. Per assicurare la tutela delle Aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il Gestore può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati. Altrettanto nei confronti di proprietari privati.

Saranno a carico del Gestore tutti gli oneri relativi alla tutela delle Aree di salvaguardia. I relativi costi andranno a concorrere alla formazione della tariffa, a modifica di quanto previsto dal piano tariffario approvato dall'Autorità.

15.3. Il Gestore provvede alla manutenzione ordinaria degli impianti e delle opere utilizzati per il servizio, affinché gli stessi permangano sempre in piena efficienza e nel miglior stato di uso compatibilmente con l'usura. Particolare attenzione dovrà essere rivolta al monitoraggio delle reti risanate, al fine di assicurare e mantenere nel tempo la migliore efficienza possibile delle stesse. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sono di competenza del Gestore e rientrano tra i costi operativi a suo carico.

Il Gestore è tenuto ad informare l'EGA della sopraggiunta necessità di esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria non programmati e non previsti dal Piano degli interventi del piano di Ambito. Per essi - salvo casi di straordinaria urgenza nei quali il Gestore dovrà intervenire immediatamente onde non sospendere il regolare servizio, e/o evitare danni a persone o cose, dandone comunque immediata notizia all'EGA - verificate la necessità e congruità, l'EGA presterà assenso inserendoli nel Piano degli interventi previsti per quell'anno, tenendone conto nell'adeguamento annuale della tariffa.

Periodicamente, con cadenza almeno biennale, il Gestore sottopone all'approvazione dell'EGA un piano di interventi di manutenzione straordinaria, da considerare nell'aggiornamento del programma degli interventi, se non già ricompresi nello stesso. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria rientrano tra gli investimenti a carico del Gestore e sono utili alla ridefinizione della tariffa.

15.4. Per tutta la durata della presente Convenzione il Gestore è responsabile civilmente e penalmente del funzionamento e dell'erogazione dei servizi secondo le disposizioni della presente Convenzione, dei relativi allegati e di tutta la normativa in vigore relativa ai servizi pubblici locali.

È esclusa qualsiasi responsabilità dell'EGA per infortuni al personale del Gestore o a terzi che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto della concessione e per qualsiasi risarcimento che venisse richiesto da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività date al Gestore.

Il Gestore dovrà attivare un sistema di gestione della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 9.4.2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori.

15.5. L'EGA, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, delega al Gestore l'esercizio dei poteri in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui il medesimo EGA risulti titolare ai sensi di legge.

La delega comprende tutte le fasi e tutti gli atti del procedimento ablativo di espropriazione per pubblica utilità, ad esclusione della indizione e conduzione della Conferenza di servizi di cui all'art. 158 bis D. Lgs. n. 152/2006, fermo restando il rispetto di quanto previsto nel "Regolamento per la disciplina del

procedimento di approvazione dei progetti definitivi di cui all'art. 158 bis D. Lgs. 152/2006" approvato dall'EGA.

Articolo 16

Rapporti tra grossista, EGA e Gestore

16.1. L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'ARERA, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.

16.2. Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'ARERA e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.

16.3. Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ambiti territoriali di riferimento, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'EGA nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'EGA competente per il gestore servito. Decorso 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'EGA competente procede.

Articolo 16 bis

Opere realizzate direttamente dagli enti locali

16bis.1. Le Parti confermano l'applicazione al rapporto regolato dalla presente convenzione dell'art. 157 del D. Lgs. 152/2006, secondo cui gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il Piano d'Ambito reso dall'EGA e a seguito di convenzione con il Gestore, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione. Gli enti locali, in questi casi, dovranno provvedere, preventivamente all'approvazione, a sottoporre i progetti preliminari al Gestore ed accettarne eventuali osservazioni circa i materiali previsti, le tecniche di posa e realizzazione, l'ottimizzazione delle reti e degli impianti. Il Gestore esercita comunque la supervisione su questi interventi. Inoltre il Gestore può essere anche incaricato dal Comune, con proprio atto deliberativo della progettazione, della direzione lavori e del collaudo di tali opere.

Titolo VI - PENALI E SANZIONI

Articolo 17

Penali

17.1. L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.

17.2. In caso di ritardo rispetto ai termini di esecuzione prescritti nel Programma degli Interventi, il Gestore sarà tenuto al pagamento delle penali per la ritardata esecuzione rispetto ai tempi previsti dal Capitolato che saranno determinate dall'EGA in funzione dell'importanza di ogni singolo intervento tra un valore minimo di 50 (cinquanta) € ed un massimo di 150 (centocinquanta) € per ogni giorno di ritardo rispetto al programma ed ai tempi di esecuzione previsti dal capitolato, salvo i maggiori danni.

17.3. In caso di disservizi, imputabili a colpa o negligenza del Gestore, sono applicate le penali previste nella Carta di Servizio ovvero nelle delibere ARERA o comunque dalla vigente normativa.

17.4. Nel caso in cui il Gestore non raggiunga o non mantenga i livelli di efficienza del bilancio idrico stabiliti dalla normativa vigente o dall'ARERA, l'EGA sarà tenuta ad applicare le penali previste dalle vigenti norme di legge o regolamentari o dalle determinazioni dell'ARERA.

Tale penalità sarà utilizzata per sostituzioni di reti idriche, senza che gli stessi importi vengano considerati tra quelli previsti dal Piano di Ambito e quindi non contabilizzati ai fini tariffari.

17.5. L'EGA comunica all'ARERA le penali applicate al Gestore ai sensi dei precedenti commi, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 18

Sanzioni

18.1. L'EGA è tenuto a segnalare all'ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Garanzie

19.1. In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.

19.2. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione il gestore rilascia una polizza assicurativa di importo pari al 10% (dieci per cento) dei ricavi tariffari previsti per il primo anno di esercizio, fatta salva la riduzione del 50% della stessa in caso di certificazione di sistema qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, con le seguenti modalità alternative:

- versamenti in contanti o titoli di Stato presso istituto di credito definito dall'EGA;
- fidejussione bancaria ovvero polizza fidejussoria rilasciata da società di assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

È facoltà dell'EGA modificare l'importo della garanzia.

19.3. Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fidejussione ovvero a consegnare la fidejussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

19.4. Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

19.5. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 20

Assicurazioni

20.1. Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di 3.000.000,00 €;
- b) Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali.

Articolo 21

Modalità di aggiornamento della convenzione

21.1. Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'ARERA per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 7 della presente convenzione.

Articolo 22

Allegati

22.1. Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente convenzione:

- 1) Inventario delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio e relative aree di pertinenza;
- 2) Planimetria dell'area in cui si svolge il Servizio;
- 3) Piano d'Ambito;
- 4) Carta di Servizio;
- 5) Regolamento di gestione del S.I.I. – Servizio Acquedotto;
- 6) Regolamento per l'esercizio delle competenze relative allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura.